

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2022, n. 894

POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 e Politica di coesione per il periodo di programmazione FESR - FSE+ 2021/2027. Assistenza Tecnica su iniziativa degli Stati membri. Linee di indirizzo.

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della struttura Coordinamento delle verifiche di gestione di cui all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 in ambito FESR e dal Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, responsabile dell'Azione 13.1 del POR Puglia 2014-2020, riferisce quanto segue.

Visti

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002), approvato con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea, da ultimo modificato con Decisione C(2021)9942 del 22/12/2021;
- la Determinazione n. 39 del 21/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013, il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e i relativi allegati, da ultimo modificato con Determinazione Dirigenziale n. 164 del 08/10/2020;
- la Deliberazione n. 1166 del 18/7/2017 con la quale la Giunta regionale ha designato - ai sensi dell'art. 123 par. 3 del Regolamento UE 1303/2013 - il Dirigente *pro tempore* della Sezione Programmazione Unitaria quale Autorità di gestione del Programma Operativo FESR-FSE 2014/2020;
- la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 e successiva modifica intervenuta con DGR n. 1794/2021, con cui la Giunta Regionale ha nominato quali Responsabili di Azione del Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020 i dirigenti *pro tempore* delle Sezioni regionali coinvolte nell'attuazione del Programma, individuando, tra gli altri, il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria quale Responsabile dell'Azione 13.1 "*Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo*";
- la Deliberazione n. 1034 del 02/07/2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020, altresì confermando la stessa articolazione organizzativa al POR, come disciplinata dal DPGR 483/2017 e ss.mm.ii, nonché le stesse responsabilità di azione come definite nella DGR 833/2016, in considerazione del fatto che il Programma è speculare rispetto al POR, avendo mantenuto la medesima struttura di assi e azioni e il medesimo sistema di gestione e controllo;
- la Delibera n. 47 del 28/07/2020 con cui il CIPE ha approvato il Programma Operativo Complementare

2014/2020 della Regione Puglia, la cui data di scadenza è fissata - secondo quanto previsto dall'art. 242, comma 7, del Decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" – al 31/12/2025;

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- la proposta di Accordo di Partenariato relativo al periodo di Programmazione 2021 – 2027 inviata a gennaio 2022 in sede di avvio del negoziato formale con la Commissione europea;

Premesso che:

con riferimento al periodo di programmazione dei fondi SIE 2014-2020:

- il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 2014/2020, strumento di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva) nonché alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Regolamento generale (Reg. (UE) n. 1303/2013), le norme specifiche del fondo FESR (Reg. (UE) n. 1301/2013) ed FSE (Reg. (UE) n. 1304/2013) ed i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale ed adottato dalla Commissione Europea con Decisione del 29/10/2014;
- l'approvazione del POR Puglia 2014-2020 ha comportato e tuttora richiede l'adempimento di taluni obblighi derivanti dai sopra menzionati regolamenti comunitari, nonché l'espletamento di alcune attività necessarie al fine di assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle risorse programmate, ammissibili a una partecipazione dei fondi SIE se sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- in particolare, il sopra menzionato Regolamento (UE) n. 1303/2013:
 - all'art. 72 detta disposizioni per l'organizzazione di un sistema di controllo finanziario in itinere ed *ex post* al fine di assicurare una gestione corretta e trasparente delle operazioni finanziate nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali. In particolare, il predetto art. 72 dispone che i sistemi di gestione e controllo prevedano, tra l'altro, procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate; sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e le relazioni; sistemi di predisposizione delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti a un altro organismo; disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo; sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti;
 - all'art. 125 attribuisce compiti e responsabilità all'Autorità di Gestione del Programma in ordine alla efficacia e alla regolarità della gestione del medesimo, in particolare investendo detta Autorità delle seguenti competenze: a) verifica della conformità delle spese dichiarate dai beneficiari, in relazione alle operazioni finanziate, rispetto alle norme comunitarie e nazionali; b) predisposizione di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili relativi a ciascuna operazione svolta

- nell'ambito del programma nonché alla raccolta dei dati relativi all'attuazione necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione; c) guida dei lavori del Comitato di Sorveglianza in modo da consentire al medesimo una sorveglianza qualitativa dell'attuazione del programma; d) elaborazione e presentazione delle relazioni di attuazione annuali e finali;
- al fine di rafforzare ulteriormente la sensibilizzazione degli Stati membri in ordine ad un corretto ed efficace utilizzo dei fondi SIE, sempre all'art. 125 attribuisce particolare rilevanza alle verifiche di gestione, quali strumenti tesi a fornire adeguate garanzie in merito alla regolarità e conformità delle operazioni cofinanziate, sia dal punto di vista amministrativo e contabile, sia dal punto di vista procedurale e fisico, dettando puntuali disposizioni e fornendo altresì orientamenti in merito alla pianificazione, organizzazione ed esecuzione di tali verifiche ed agli adempimenti necessari ad ogni livello di responsabilità;
 - con riferimento alla preparazione, all'esame ed all'accettazione dei conti, nonché alla chiusura del programma operativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 138 e 141, prevede che per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, l'Amministrazione titolare del Programma debba trasmettere, entro il termine stabilito dall'art. 63, paragrafi 5 e 7, del Regolamento finanziario (UE) n. 1046/2018, i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), per il precedente periodo contabile, il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), per il precedente periodo contabile, nonché, per il periodo contabile dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, la relazione di attuazione finale del programma operativo;
 - con specifico riferimento all'assistenza tecnica, l'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 definisce, tra l'altro, le finalità ed i contenuti della stessa, le cui attività sono volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi strutturali, prevedendo specificatamente che i fondi SIE possano sostenere: (i) attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit; (ii) azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare tali fondi;
 - i servizi di Assistenza Tecnica ex art. 59 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 si configurano come supporto in grado di fornire competenze specialistiche in ambito strategico ed attuativo atte a garantire l'implementazione di un Programma efficace e rispondente alle esigenze del territorio e dunque l'ottimale gestione delle risorse finanziarie all'uopo destinate;
 - la Regione Puglia, in qualità di amministrazione titolare del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020, al fine di garantire una corretta implementazione dei processi attuativi e supportare l'Autorità di Gestione in tutte le attività ad essa attribuite, ha fatto ricorso all'Assistenza Tecnica di cui all'art. 59 del citato Regolamento quale strumento funzionale all'ottimizzazione – in termini di efficacia ed efficienza - dell'utilizzo dei fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2014-2020;
 - il POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 è in una fase avanzata di attuazione, avendo ad oggi registrato un ampio superamento di tutti i *target* previsti ed evidenziato una capacità di spesa certificata a dicembre 2021 per 3.745 Meuro (importo pubblico al netto degli importi detratti in occasione della chiusura dei conti), che risulta in termini assoluti tra le più *performanti* dei programmi operativi nazionali e regionali a livello italiano;
 - il conseguimento degli obiettivi di spesa è stato realizzato anche mediante il costante supporto dell'assistenza tecnica in tutti i processi legati all'attuazione del Programma e riferiti sia alle strutture di gestione - per le attività connesse all'implementazione delle procedure di selezione, gestione e monitoraggio delle operazioni - sia alle strutture di controllo in relazione alle attività di verifica ex art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013;

- il rilevante “sforzo amministrativo” richiesto – anche in termini di accelerazione delle procedure - in relazione ad obiettivi di spesa sempre più performanti che fanno riferimento al completamento delle attività in corso finalizzate ad assicurare la positiva conclusione dell’attuale ciclo di programmazione con il pieno e totale conseguimento dei target di spesa, la significativa attività di riprogrammazione messa in atto dall’Amministrazione regionale per fronteggiare le conseguenze della crisi sanitaria, economica, sociale ed occupazionale determinate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il perdurare dei relativi effetti, i numerosi e diversificati adempimenti posti in capo all’Amministrazione regionale in relazione ai processi attuativi del Programma plurifondo, rendono strategicamente indispensabile assicurare la necessaria continuità delle attività di assistenza tecnica sia per garantire la completa attuazione del predetto Programma, sia per assicurare il corretto espletamento delle procedure di chiusura dello stesso, a supporto quindi dei numerosi e complessi adempimenti previsti in fase di rendicontazione finale del Programma;
- proprio con riferimento alla chiusura del Programma, con Comunicazione (2021/C 417/01) la Commissione europea ha approvato gli *“Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020)”* aventi lo scopo di *“...facilitare il processo di chiusura fornendo il quadro metodologico in base al quale l’esercizio di chiusura dovrebbe avere luogo per il regolamento delle pendenze finanziarie relative agli impegni di bilancio dell’Unione da liquidare, mediante il pagamento dell’eventuale saldo finale allo Stato membro in relazione a un programma e/o il disimpegno o il recupero delle somme indebitamente versate dalla Commissione allo Stato membro...”* e per mezzo dei quali la Commissione europea ha fornito indicazioni di carattere operativo e metodologico in ordine, tra l’altro, alla gestione finanziaria, agli indicatori, alle operazioni non funzionanti, interessate da indagini nazionali in corso o sospese, al trattamento delle irregolarità, alla presentazione dei documenti di chiusura ed al contenuto degli stessi;

con riferimento al periodo di programmazione dei fondi SIE 2021-2027:

- l’art. 36 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, rubricato *“Assistenza tecnica degli Stati membri”*, prevede al paragrafo 1 che *“Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l’amministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all’articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l’altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione”*, contemplando altresì la possibilità che la forma del contributo dell’Unione all’assistenza tecnica possa assumere la forma del costo reale effettivamente sostenuto e pagato (ai sensi del combinato disposto degli artt. 51, paragrafo 1, lett. b), e 53, paragrafo 1, lett. a) o del finanziamento a tasso forfettario che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando alle stesse una percentuale (art. 51, paragrafo 1, lett. e);
- l’art. 36, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1060/2021 prevede inoltre che *“Lo Stato membro indica la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica nell’accordo di partenariato ... Tale scelta si applica a tutti i programmi nello Stato membro interessato per l’intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata”*;
- la proposta di Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia, trasmessa dal Dipartimento per le politiche di coesione alla Commissione europea in data 17 gennaio 2022 prevede quale forma del contributo dell’Unione per l’assistenza tecnica la forma di cui all’art. 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1060/2021, ossia la forma del costo reale effettivamente sostenuto e pagato;
- l’art. 69 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 prevede che *“Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi ... e ne garantiscono il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI”* , e che gli stessi debbono assicurare *“...la legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione...”* e

adottare “...tutte le azioni necessarie per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi...”;

- con particolare riferimento alle funzioni dell’Autorità di Gestione, il Regolamento (UE) n. 1060/2021 prevede tra l’altro:
 - all’art. 72, che l’Autorità di Gestione, in qualità di responsabile della gestione del programma ed allo scopo di conseguire gli obiettivi dello stesso, debba: (i) selezionare le operazioni in conformità dell’articolo 73 (stabilendo e applicando criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantendo l’accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere, nonché tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale); (ii) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell’articolo 74; (iii) sostenere il lavoro del Comitato di Sorveglianza in conformità dell’articolo 75; (iv) supervisionare gli organismi intermedi; (v) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicurare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti;
 - all’art. 74, con specifico riferimento alla gestione del programma, che l’Autorità di Gestione debba tra l’altro: a) eseguire le verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l’operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione, accertando (1) per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), che l’importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all’operazione, (2) per i costi da rimborsare a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario; b) porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; c) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità; d) confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari; e) redigere la dichiarazione di gestione;

Considerato che:

- relativamente ad entrambi i periodi di programmazione:
 - in presenza di un quadro normativo esteso ed articolato è necessario il ricorso a competenze professionali adeguate, non tutte reperibili all’interno dell’Amministrazione regionale, che garantiscano all’Autorità di Gestione un supporto tecnico specialistico, dedicato, strutturato e metodologicamente avanzato;
 - in tema di rafforzamento della capacità amministrativa del personale e delle strutture coinvolte nella gestione del Programma e nel controllo delle operazioni finanziate, il miglioramento della capacità istituzionale e la promozione di un’amministrazione pubblica efficiente rappresentano una priorità;
 - in particolare, le attività di assistenza tecnica rappresentano un imprescindibile elemento di supporto alla gestione dei programmi, fornendo strumenti e metodi che permettono di assicurarne uno svolgimento efficace e coerente con gli obiettivi prefissati, e tendono ad assicurare una conoscenza più approfondita delle tematiche oggetto della programmazione, nonché il sostegno alle strutture amministrative e tecniche impegnate nell’attuazione e nella gestione per garantire efficacia e tempestività nell’utilizzo delle risorse;

Ritenuto che:

- sulla scorta di quanto sopra rappresentato ed anche in ragione dell’esperienza maturata nell’ambito della programmazione dei fondi SIE ed in base a valutazioni orientate a canoni di economicità, efficacia, efficienza e speditezza dell’azione amministrativa, per l’acquisizione delle predette prestazioni specialistiche a titolo di Assistenza Tecnica appare oltremodo evidente la necessità di:
 - definire i contenuti dei servizi di Assistenza Tecnica e le procedure connesse al suo affidamento, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento, tenendo in considerazione che le attività

di Assistenza Tecnica debbono: a) in quanto contributo temporaneo al rafforzamento permanente, favorire processi di apprendimento, essere strutturate in modo tale da evitare deresponsabilizzazione organizzativa, promuovere un maggiore orientamento ai risultati; b) consentire di rafforzare la capacità amministrativa con particolare riguardo, tra l'altro, ai settori degli appalti pubblici e degli aiuti di Stato e, più in generale, all'applicazione dei principi di concorrenza, non discriminazione, pari opportunità e sostenibilità; c) supportare l'Autorità di gestione al fine di rafforzarla nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dalla normativa europea di riferimento, nell'attuazione del principio di integrazione tra Fondi, con specifico riferimento ai fondi FESR e FSE/FSE+;

- affidare, ai sensi del D.lgs. 50/2016, a soggetti muniti di idonei requisiti tecnico-professionali ed adeguatamente strutturati, da individuarsi in base a procedura ad evidenza pubblica aperta di livello europeo, la prestazione di tutti quei servizi di Assistenza Tecnica necessari per la corretta esecuzione delle funzioni ascritte all'Autorità di Gestione del Programma;
- avviare celermente una procedura di gara ai fini dell'affidamento dei servizi di Assistenza Tecnica nel rispetto delle seguenti direttive:
 - che la procedura di gara sia suddivisa in tre lotti come di seguito indicato: lotto numero 1 relativo alle attività di supporto all'attuazione, gestione e monitoraggio in ambito FESR, lotto numero 2 relativo alle attività di supporto all'attuazione, gestione e monitoraggio in ambito FSE/FSE+, lotto numero 3 relativo alle attività di supporto alle verifiche di gestione ed ai connessi adempimenti in ambito FESR ed FSE/FSE+, in quanto la suddivisione in lotti della procedura di gara rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare;
 - che sia previsto un vincolo di aggiudicazione esclusivamente con riferimento ai lotti 1 e 2 relativi alle attività di supporto all'attuazione, gestione e monitoraggio in ambito FESR ed FSE/FSE+, in quanto è utile che i servizi a supporto delle predette funzioni dell'Autorità di gestione – aventi le caratteristiche su indicate – siano prestati, per ciascuno dei due lotti su indicati, da un diverso operatore economico in possesso di una organizzazione adeguata per garantire la rispondenza alle regole dell'arte delle prestazioni affidate;
 - che sia favorito l'accesso delle microimprese nonché delle piccole e medie imprese mediante la previsione di requisiti di partecipazione (soprattutto in ipotesi di partecipazione in forma di RTI) proporzionati all'oggetto dell'appalto;
- ad oggi non sono utilizzabili o disponibili Convenzioni quadro o altri strumenti Consip aventi ad oggetto servizi volti al soddisfacimento del fabbisogno come sopra individuato, essendo scaduta la Convenzione quadro stipulata da Consip in esito alla procedura per l'affidamento di *“Servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020”* - e quindi essendo cessato il termine entro cui emettere eventuali Ordinativi di Fornitura aventi ad oggetto prestazioni di servizi di supporto relativi all'attuazione del programma operativo del ciclo 2014/2020;

Rilevato altresì che:

- ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) n. 1060/2011 la Commissione può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione dell'Accordo di partenariato ed adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'Accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'Accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato;
- l'art. 12 del citato Regolamento prevede che gli Stati membri presentino i Programmi alla Commissione non oltre tre mesi dopo la presentazione dell'Accordo di partenariato;
- la Regione ha avviato il percorso di programmazione FESR FSE 2021-2027 nel febbraio 2020, attraverso l'istituzione di cinque tavoli tematici corrispondenti ai cinque obiettivi di policy previsti dalle proposte

di Regolamenti comunitari che hanno preliminarmente condotto ad una sistematizzazione dei risultati per una prima bozza del POR;

- la Regione Puglia in data 06/05/2022 ha trasmesso ai competenti Servizi della Commissione Europea il Programma FESR – FSE+ 2021/2027;
- la Commissione, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del Programma ed adotta la decisione che approva il Programma entro cinque mesi dalla data di prima presentazione del Programma;
- risulta utile assicurare, da un lato, la necessaria continuità delle attività di assistenza tecnica sia per garantire la completa attuazione del POR Puglia 2014/2020, sia per assicurare il corretto espletamento delle procedure di chiusura dello stesso a supporto quindi dei numerosi e complessi adempimenti previsti in fase di rendicontazione finale del Programma, dall'altro lato, il supporto necessario a garantire il tempestivo avvio della programmazione 2021/2027 e la corretta esecuzione dei correlati adempimenti posti in capo all'Autorità di Gestione, tra l'altro, dagli artt. 69, 72, 73, 74, 75 e 76 del Regolamento (UE) n. 1060/2021;

Alta luce di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale:

- di demandare al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - la predisposizione, in coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nella presente Deliberazione, del documento relativo alla procedura di gara ai fini dell'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all'AdG con specifico riferimento ai fondi FESR e FSE/FSE+, comprensivo, tra l'altro, del capitolato speciale d'appalto nonché la individuazione delle necessarie risorse finanziarie per la realizzazione del servizio per l'intero ciclo di programmazione 2021-2027;
- di demandare alla Sezione Enti Locali – Servizio Appalti -, in qualità di unità organizzativa regionale deputata alle iniziative di acquisto non assegnate al soggetto aggregatore regionale, la funzione di stazione appaltante per la procedura di gara di che trattasi e, quindi, la predisposizione del bando e del disciplinare di gara nonché l'espletamento della gara con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte pervenute.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione, Raffaele Piemontese, relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della L.R. 7/1997, propone alla Giunta:

1. di demandare al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia

FESR-FSE 2014-2020 - la predisposizione, in coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nella presente Deliberazione, del documento relativo alla procedura di gara ai fini dell'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all'AdG con specifico riferimento ai fondi FESR e FSE/FSE+, comprensivo, tra l'altro, del capitolato speciale d'appalto nonché la individuazione delle necessarie risorse finanziarie per la realizzazione del servizio per l'intero ciclo di programmazione 2021-2027;

2. di demandare alla Sezione Enti Locali – Servizio Appalti -, in qualità di unità organizzativa regionale deputata alle iniziative di acquisto non assegnate al soggetto aggregatore regionale, la funzione di stazione appaltante per la procedura di gara di che trattasi e, quindi, la predisposizione del bando e del disciplinare di gara nonché l'espletamento della gara con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte pervenute;
3. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Responsabile di Struttura Coordinamento delle verifiche di gestione

di cui all'art. 125 del Reg. (UE) 1303/2013 in ambito FESR

(Maria Cavone)

Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria

(Pasquale ORLANDO)

Il sottoscritto non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore Struttura Speciale Attuazione POR

(Pasquale ORLANDO)

Il Vice Presidente, Assessore con delega alla Programmazione Unitaria

(Raffaele Piemontese)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente, Assessore con Delega alla Programmazione;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di demandare al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - la predisposizione, in coerenza con i criteri e gli indirizzi specificati nella presente Deliberazione, del documento relativo alla procedura di gara ai fini dell'affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all'AdG con specifico riferimento ai fondi FESR e FSE/FSE+, comprensivo, tra l'altro, del capitolato speciale d'appalto nonché la individuazione delle necessarie risorse finanziarie a copertura delle risorse occorrenti a copertura del servizio per la durata necessaria a coprire l'intero ciclo di programmazione 2021-2027;
2. di demandare alla Sezione Enti Locali – Servizio Appalti -, in qualità di unità organizzativa regionale deputata alle iniziative di acquisto non assegnate al soggetto aggregatore regionale, la funzione di stazione appaltante per la procedura di gara di che trattasi e, quindi, la predisposizione del bando e del disciplinare di gara nonché l'espletamento della gara con tutti gli adempimenti correlati, compresa la nomina della Commissione preposta all'esame ed alla valutazione delle offerte pervenute;
3. di pubblicare il presente provvedimento, in versione integrale, sul sito istituzionale e sul BURP della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO